

Legge regionale 01 giugno 1987 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli.

Art. 8

Criteria per l' ammissione ai contributi

- 1.** Per le finalità di cui al precedente articolo 3, punto b), le tesi di laurea dovranno essere elaborate da studenti residenti nel Friuli - Venezia Giulia o iscritti da almeno due anni ad una Università della regione. Nella scelta dei lavori da pubblicare costituirà criterio di preferenza la votazione di laurea.
- 2.** Inoltre, beneficeranno dei contributi solo le scuole che presenteranno programmi assunti d' intesa con i competenti organi collegiali.
- 3.** Per le attività di cui al terzo comma del precedente articolo 4 potranno essere erogati contributi esclusivamente in funzione delle attività di promozione e diffusione della cultura della pace che i Comuni gemellati vorranno proporre.